



CIRCOLARE

SERIE NAVIGABILITA'

Data: 23/12/2015

NAV-25E

CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ, CERTIFICATI ACUSTICI E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ PER ESPORTAZIONE

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.

B

**Circolare****NAV-25E**Certificati di Aeronavigabilità, Certificati Acustici e
Certificati di Aeronavigabilità per Esportazione

23/12/2015

pag. 2 di 22

STATO DI AGGIORNAMENTO

Revisione	Data	Motivo della Revisione
Basica	15/04/1992	Prima edizione della circolare
A	29/01/1993	Aggiornamento
B	05/05/1997	Aggiornamento
C	03/07/2003	Aggiornamento
D	20/11/2007	Aggiornamento
E	23/12/2015	<p>Aggiornati i riferimenti normativi comunitari.</p> <p>Aggiunte procedure per il rilascio del Certificato di Aeronavigabilità per esportazione.</p> <p>Aggiornato ed adeguato, ove applicabile, il testo della Circolare per tener conto di quanto disposto negli accordi bilaterali in materia di aeronavigabilità tra la UE e USA, Canada e Brasile.</p> <p>Semplificato il testo della Circolare rimuovendo la descrizione dei processi di immatricolazione degli aeromobili e del rilascio dell'ARC rinviando all'esistente documentazione di settore ovvero alle pagine web del sito dell'Ente</p>



INDICE

1. PREMESSA
2. SCOPO
3. APPLICABILITA'
4. RIFERIMENTI NORMATIVI
5. ELIGIBILITA'
6. DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE
7. CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITA' AEROMOBILI EASA
8. CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITA' – AEROMOBILI NON EASA
9. LINGUAGGIO DELLE INFORMAZIONI
10. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
11. CERTIFICATO ACUSTICO
12. SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO di
AERONAVIGABILITÀ E DEL CERTIFICATO ACUSTICO –
SOSPENSIONE, LIMITAZIONE E REVOCA DELL'ARC
13. REGISTRAZIONI
14. CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITA' PER ESPORTAZIONE
15. FATTURAZIONE
16. MODULISTICA
17. DECORRENZA

1. PREMESSA

Il Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce le regole comuni applicabili nel campo dell'aviazione civile. Esso, tra l'altro, dispone che ogni aeromobile deve essere in possesso di un Certificato individuale di Aeronavigabilità e ne definisce i principi per il rilascio.

Sono esclusi, in accordo all'art. 4, gli aeromobili indicati nell'Annesso II al Regolamento stesso e quelli che svolgono le operazioni indicate nell'art. 1 comma 2 del Regolamento (CE) n. 216/2008 come, ad esempio, operazioni militari, doganali, di polizia o servizi analoghi.

Ciò premesso ne discende che gli aeromobili da immatricolare per cui è possibile rilasciare un Certificato di Aeronavigabilità possono essere distinti in due categorie:

- Aeromobili EASA: ovvero aeromobili soggetti alla regolamentazione di aeronavigabilità ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 per i quali il Regolamento (CE) n. 748/2012, come successivamente emendato, fornisce i requisiti e le procedure applicabili per l'omologazione, progettazione, costruzione e certificazione individuale di aeronavigabilità. Essi sono gli aeromobili per cui l'EASA ha rilasciato:
 - un Certificato di Omologazione di Tipo (*Type Certificate*); oppure
 - un Certificato di Omologazione di Tipo sulla base del corrispondente certificato emesso da uno Stato Membro EASA prima dell'entrata in vigore dell'Agenzia;
 - una *Specific Airworthiness Specification (SAS)* per supportare un Certificato di Aeronavigabilità Ristretto.Tali aeromobili vengono di seguito indicati come aeromobili EASA. (L'elenco è reperibile nel sito EASA <http://www.easa.europa.eu>)
- Aeromobili non EASA: ovvero gli aeromobili rientranti nelle tipologie indicate nell'Annesso II al Regolamento (CE) n. 216/2008, che risultano essere rispondenti ad un Certificato di Omologazione del Tipo emesso o convalidato da ENAC in accordo al Regolamento Tecnico (RT) dell'ENAC Titolo QUARTO/40. Tali aeromobili rimangono soggetti alla pertinente regolamentazione di aeronavigabilità nazionale e le procedure applicabili sono definite nel RT dell'ENAC. Questi aeromobili sono di seguito indicati come aeromobili non EASA. Per gli aeromobili non EASA e orfani, ossia privi del detentore del Certificato di Tipo, si applica la Circolare NAV 32 "Permessi di Volo".



Per gli aeromobili EASA il Certificato di Aeronavigabilità (CN) è rilasciato in accordo alle previsioni del capitolo H della Parte 21, del Regolamento (EU) n.748/2012 e successivi emendamenti.

Per gli aeromobili non EASA le modalità per il rilascio del Certificato di Aeronavigabilità sono definite nel Regolamento Tecnico dell'ENAC. Per tali aeromobili e per quanto applicabile, l'ENAC adotta le stesse procedure previste per gli aeromobili EASA.

Di seguito si riportano le condizioni applicabili alle certificazioni di aeronavigabilità in accordo ai regolamenti comunitari:

- i. il CN EASA ha durata illimitata;
- ii. il CN EASA rimane valido fintantoché ad esso è associato un Certificato di Revisione della Aeronavigabilità (*Airworthiness Review Certificate* – ARC) in corso di validità rilasciato in accordo all'Annesso Parte 21 del Regolamento (EU) n.748/2012 o alla Parte M - Annesso I del Regolamento (EU) n.1321/2014. In sede di rilascio del Certificato di Aeronavigabilità, l'ARC è emesso dall'ENAC secondo la Parte 21.B.325 e relativa *Guidance Material* (GM);
- iii. la data di scadenza di validità dell'ARC determina la data entro la quale deve essere effettuata una nuova "revisione della aeronavigabilità" dell'aeromobile, il cui esito positivo sarà attestato dall'estensione dello stesso o dall'emissione di un nuovo ARC, secondo le modalità fissate dalla Parte M (vedi Parte M Capitolo I);
- iv. ai fini esclusivamente degli accertamenti tecnici da condurre, si parla di importazione od esportazione degli aeromobili nel caso di trasferimento tra un Paese Membro dell'EASA (ovvero da Paesi della Unione Europea e Norvegia, Islanda, Svizzera, e Liechtenstein) ed un altro al di fuori di essa. Quanto sopra, fatto salvo specifici provvedimenti emessi dalla Commissione Europea.

2. SCOPO

La presente circolare fornisce la descrizione del processo di rilascio del Certificato individuale di Aeronavigabilità, inclusi gli adempimenti previsti da parte del richiedente, al fine di ottenerne, come applicabile, il rilascio del:

- a. Certificato di Aeronavigabilità EASA;
- b. Certificato di Aeronavigabilità Ristretto EASA;
- c. Certificato di Aeronavigabilità ENAC;
- d. Certificato di Aeronavigabilità Ristretto ENAC;



Circolare

NAV-25E

Certificati di Aeronavigabilità, Certificati Acustici e
Certificati di Aeronavigabilità per Esportazione

23/12/2015

pag. 6 di 22

- e. Certificato Acustico EASA;
- f. Certificato Acustico ENAC;
- g. Certificato di Aeronavigabilità per Esportazione.

3. APPLICABILITA'

La presente Circolare si applica agli aeromobili nuovi o usati, che rispondono a:

- un certificato di omologazione del tipo emesso da EASA in accordo al Regolamento (EU) n.748/2012, e
- agli aeromobili che rientrano nei termini di applicabilità dell'Annesso II al Regolamento (CE) n. 216/2008 e per i quali l'ENAC ha emesso un Certificato di Omologazione di Tipo.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (CE) n. 216/2008

Regolamento (EU) n. 748/2012

Regolamento (EU) n. 1321/2014

Codice della Navigazione

Regolamento Tecnico ENAC

5. ELIGIBILITA'

Ai sensi della Parte 21.A.172 e 21.A.203 o, come applicabile, del Regolamento Tecnico ENAC QUARTO/40, la persona o l'organizzazione a nome della quale l'aeromobile sarà registrato ha titolo a presentare la domanda per il rilascio del Certificato di Aeronavigabilità e laddove applicabile del Certificato Acustico.

Tale persona può indicare un suo rappresentante (ad esempio il costruttore, l'organizzazione approvata a Parte M Capitolo F o G e Parte 145 a seconda dell'applicabilità cui è contrattualmente affidata la gestione della navigabilità continua degli aeromobili, ecc.) ad agire per suo conto ai fini dell'attività oggetto della presente. Il titolo a rappresentare la suddetta persona od organizzazione deve essere allegato alla richiesta.

6. DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE

Il proprietario dell'aeromobile può presentare domanda di rilascio del CN solo dopo aver inoltrato la relativa richiesta di immatricolazione dell'aeromobile alla Funzione Organizzativa

RAN (Registro Aeromobili) secondo le modalità stabilite da quest'ultima e pubblicate nel sito web dell'Ente nella sezione Regolazione per la Sicurezza / Navigabilità / Registro Aeromobili.

7. CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITA' (CN) AEROMOBILI EASA

Il rilascio del CN EASA è disciplinato dalla Parte 21 del Regolamento (EU) n.748/2012. Il Certificato attesta che l'aeromobile è conforme ad una configurazione approvata da EASA ed è in condizione per un impiego sicuro. Il rilascio del CN, prescinde dalla verifica dei requisiti operativi relativi all'impiego dell'aeromobile.

In accordo al paragrafo 21.A.173 i certificati individuali di aeronavigabilità sono classificati in:

i. Certificati di Aeronavigabilità

Il CN è emesso per aeromobili che, in accordo al 21.A.173(a), sono conformi a un Certificato di Tipo emesso dall'EASA. Il Certificato (*EASA Form 25*) è rilasciato in accordo alla Parte 21 e secondo le modalità stabilite nei paragrafi 21.B.325 e 21.B.326.

ii. Certificati di Aeronavigabilità Ristretti

Il CN Ristretto può essere emesso per aeromobili che, in accordo al 21.A.173(b), sono conformi:

- a. ad un Certificato di Omologazione di Tipo Ristretto rilasciato da EASA;
- b. ad una "*Specific Airworthiness Specifications (SAS)*" stabilita dall'EASA in grado di garantire un adeguato livello di sicurezza;

Un CN Ristretto può anche essere emesso per aeromobili che non soddisfano gli *essential requirements* allorché siano verificate le condizioni di cui in accordo al 21.B.327(b).

Ricadono nell'applicabilità del punto b. i cosiddetti aeromobili orfani, ossia aeromobili per i quali non esiste più il detentore del progetto di tipo e per i quali la navigabilità continua è assicurata da EASA in accordo alle limitazioni e condizione definite nelle SAS. L'elenco completo di tali aeromobili con i riferimenti delle relative SAS è scaricabile dal sito EASA (<http://www.easa.europa.eu>).

Per gli aeromobili oggetto di SAS si applicano le limitazioni operative previste nella sezione "*Other Limitation*" delle SAS stesse. Nel caso in cui il trasferimento di proprietà implica il cambio dello Stato di Registrazione, è necessario un formale e preventivo accordo con il nuovo Stato di Registrazione (21.A.179(b)) al fine di poter procedere al rilascio di un nuovo Certificato di Aeronavigabilità Ristretto.





Circolare

NAV-25E

Certificati di Aeronavigabilità, Certificati Acustici e
Certificati di Aeronavigabilità per Esportazione

23/12/2015

pag. 8 di 22

La non rispondenza all'Annesso 8 dell'ICAO di aeromobili eleggibili di un certificato ristretto è desumibile dalla certificazione stessa del tipo di aeromobile o dall'eventuale SAS.

Per l'impiego di aeromobili con certificato ristretto possono essere stabilite delle specifiche limitazioni, incluse restrizioni operative relative allo spazio aereo, in modo da tener conto di deviazioni dalle Specifiche di Certificazione.

Il Certificato di Aeronavigabilità Ristretto (*EASA Form 24*) è rilasciato secondo le modalità prescritte nei paragrafi 21.B.325 e 21.B.327 della Parte 21, seguendo il medesimo processo per il rilascio dei CN *EASA Form 25*.

7.1 Domanda di Rilascio CN

La domanda per il rilascio del Certificato di Aeronavigabilità deve essere presentata usando il modello ENAC-21A-174 (reperibile nel sito dell'ENAC nella sezione Navigabilità Continua - modulistica) da persona titolata ai sensi del precedente paragrafo 5, alla Direzione/Ufficio Operazioni ENAC competente per territorio.

Gli eventuali accertamenti ritenuti necessari da parte dell'ENAC per il rilascio del Certificato di Aeronavigabilità in accordo alla Parte 21 possono essere svolti presso la base di importazione o presso altra base concordata con il richiedente.

Nel caso che il richiedente, dopo l'immatricolazione in Italia, necessiti di trasferire l'aeromobile, prima che sia completato l'iter di rilascio CN dal luogo di costruzione/esportazione presso altra base, può richiedere, contestualmente alla domanda del CN, il rilascio di un Permesso di Volo (PdV), per gli scopi 7 e 8 del paragrafo 21.A.701. L'esecuzione, quando richiesto, dell'ispezione dell'aeromobile ed eventuale prova in volo da parte dell'ENAC è condotta presso la base scelta dal richiedente, purché ritenuta idonea da ENAC. In questo caso si deve riportare nella casella "Altre Informazioni" della domanda, quanto richiesto nei riquadri 7 e 8 dell'*EASA Form 21*. Le modalità per il rilascio del Permesso di Volo, e per l'approvazione delle condizioni di volo associate, sono descritte nella Circolare ENAC NAV-32.

Nel caso in cui il richiedente abbia la necessità di trasferire l'aeromobile in modo non assemblato, deve indicarlo nella domanda nella sezione "Altre Informazioni" e preventivamente concordare con ENAC le modalità del trasferimento. Tale condizione deve essere altresì indicata nella documentazione di navigabilità emessa dal costruttore (*EASA Form 52*) o dall'Autorità esportatrice. Se non già previsto nella manualistica di manutenzione, devono essere fornite le istruzioni per l'assemblaggio, incluse quelle per consentire le eventuali regolazioni, triangolazioni e prove a terra ed in volo, necessarie ad assicurare che

A



l'aeromobile, una volta assemblato, sia conforme alla configurazione approvata. Tali operazioni devono essere effettuate e deliberate da organizzazioni in possesso delle appropriate approvazioni.

7.2 Ammissibilità della richiesta

La richiesta di rilascio CN è ritenuta accettabile se ad essa viene allegata la documentazione indicata all'art. 21.A.174(b).

Su richiesta dell'ENAC, la documentazione necessaria per accertare la sussistenza delle condizioni per un impiego sicuro dell'aeromobile, come richiesto dalla Parte 21.B.325 e 21.B.326, deve essere resa disponibile dal richiedente.

Le dichiarazioni di conformità di cui ai paragrafi 21.A.174(b)(2)(i) e (b)(3)(ii), devono avere una data di rilascio non antecedente i sessanta giorni rispetto alla data in cui perviene all'ENAC, come richiesto nel paragrafo 21.A.174(c).

Il richiedente, nel presentare la domanda, dichiara che l'aeromobile risponde ai requisiti applicabili e, in particolare, che le eventuali installazioni:

- i. siano di tipo approvato da EASA
- ii. siano state installate in accordo alle relative norme EASA
- iii. siano in stato di efficienza ed in corrente stato di manutenzione.

Eventuali inefficienze di natura temporanea a carico di apparati e/o equipaggiamenti (fermo restando la sussistenza delle condizioni minime per l'impiego, come da Manuale di Volo), devono essere accettate dall'ENAC e opportunamente evidenziate tramite l'apposizione delle relative targhette e le registrazioni sui libretti, come applicabile.

L'accettazione di certificazioni per l'importazione di aeromobili e loro componenti da Paesi non EASA, è soggetta alle previsioni dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 216/2008, in particolare all'esistenza in vigore di un accordo BAA/BASA tra l'Unione Europea (o uno Stato Membro) ed il Paese esportatore.

Nei casi in cui l'Autorità esportatrice non emetta il Certificato di Navigabilità per l'Esportazione (CNE), tipicamente dai Paesi con i quali non è vigente un accordo bilaterale per l'aeronavigabilità, possono essere accettate documentazioni equivalenti, purché forniscano le stesse informazioni richieste dal CNE. Qualsiasi deroga o deviazione nella configurazione dell'aeromobile rispetto ai requisiti applicabili, rilasciata dall'Autorità dello Stato esportatore, deve essere preventivamente sottoposta per accettazione all'ENAC e, solo successivamente, riportata nel CNE o dichiarazione equivalente.



7.3 Aeromobili nuovi

7.3.1 Aeromobili nuovi costruiti in uno Stato Membro EASA

Gli accertamenti sono incentrati principalmente, ai sensi del 21.B.320, 21.B.325 e 21.B.326, nella verifica della correttezza e completezza dei documenti citati nel punto 21.A.174(b)(2).

7.3.2 Aeromobili nuovi costruiti fuori da uno Stato Membro EASA

Gli accertamenti dell'ENAC sono finalizzati a verificare la correttezza e la completezza delle informazioni di cui al 21.A.174(b)(1) e (2) e la sussistenza delle condizioni per un impiego sicuro dell'aeromobile e per la gestione della navigabilità continua dello stesso da parte del responsabile ai sensi del M.A. 201 della parte M del Regolamento (EU) n. 1321/2014. La documentazione deve includere copia del Certificato di Aeronavigabilità per l'Esportazione, o dichiarazione equivalente, rilasciata dall'Autorità esportatrice, in accordo a quanto previsto nel pertinente accordo bilaterale in materia di aeronavigabilità (BAA/BASA). In particolare tale documentazione deve attestare la rispondenza dell'aeromobile al Certificato di Omologazione di Tipo emesso da EASA, o ritenuto accettabile in accordo al Regolamento (EU) n. 748/2012.

7.3.3 Ispezioni

A seguito dell'esito degli accertamenti previsti nei paragrafi 7.3.1 e 7.3.2, l'ispezione di cui al punto 5 del 21.B.320(b) può essere effettuata, se ritenuta necessaria dall'ENAC, di norma nei seguenti casi:

- a. aeromobili costruiti in Paesi membri EASA, per i quali la domanda di rilascio del CN sia stata presentata trascorsi i sessanta giorni dalla data di rilascio dell'*EASA Form 52* e l'aeromobile non sia rimasto nel pieno controllo del costruttore. In tale caso il richiedente deve fornire le opportune evidenze relative alle operazioni di preservazione e manutenzione eseguite sull'aeromobile e sulle parti di esso dopo il termine dell'attività produttiva (ad esempio *EASA Form 53* e/o registrazioni sui libretti).
- b. aeromobili costruiti in Paesi non membri di EASA, per i quali la domanda di rilascio del CN sia stata presentata trascorsi i sessanta giorni dalla data di rilascio del Certificato di Navigabilità per l'esportazione, o dichiarazione di conformità equivalente a fronte di giustificate motivazioni ed eventualmente a seguito di contatti con l'Autorità del Paese esportatore;



- c. aeromobili per i quali si sono registrati eventi (ad es. inconvenienti gravi, incidenti, danneggiamenti, attività manutentive, ecc.) successivamente all'emissione dell'*EASA Form 52* o del CNE o dichiarazione equivalente, i quali a giudizio dell'ENAC ne abbiano compromesso la validità

7.4 Aeromobili usati

7.4.1 Aeromobili usati provenienti da uno Stato Membro EASA

In questo caso il richiedente in accordo all'art. 21.A.174(b)(3) deve presentare insieme alla domanda, il precedente Certificato di Aeronavigabilità (originale o copia conforme) con allegato l'ARC in corso di validità.

Gli accertamenti condotti dall'ENAC, in accordo al 21.B.320, 21.B.325 e 21.B.326 come applicabili, sono basati sul precedente Certificato di Aeronavigabilità, l'ARC associato in corso di validità e le registrazioni di manutenzione e d'impiego, con particolare riguardo alle attività effettuate dall'ultima revisione dell'aeronavigabilità attestata dall'ARC stesso.

Il richiedente deve far apporre da appropriata ditta di manutenzione, le marche di nazionalità e di immatricolazione ad esso assegnate e far eseguire le eventuali attività di manutenzione previste nel programma di fasatura concordato con l'ENAC, allegandone le evidenze alla domanda di rilascio del Certificato di Aeronavigabilità.

Il richiedente deve inoltre informare, fornendone evidenza all'ENAC, l'Autorità del precedente Stato di Registrazione dell'iscrizione dell'aeromobile nel Registro Italiano, al fine di consentire l'appropriato trasferimento delle informazioni tra le due autorità, necessario per il rilascio del Certificato di Aeronavigabilità (rif. M.B.105 e relativa AMC).

*7.4.2 Aeromobili usati provenienti da uno Stato **non** Membro EASA*

Il richiedente, in accordo ai 21.A.174(b)(3) e M.A.904, deve provvedere ad incaricare, dandone relativa comunicazione all'ENAC secondo le previsioni dell'AMC M.A.904(a)-1, una impresa approvata in accordo al capitolo G della Parte M (CAMO) ed in possesso del privilegio M.A.711(b), di:

- i. sottoporre l'aeromobile al complesso delle attività previste dal paragrafo M.A.710 (Revisione della Aeronavigabilità), e relative AMC, e nei termini determinati in accordo alla AMC M.A.904 (a)-2.;
- ii. eseguire in accordo al paragrafo M.A.711, se in possesso delle previste approvazioni, qualsiasi attività risultasse necessaria in esito alle verifiche su menzionate, ivi incluse

quelle necessarie per l'introduzione dell'aeromobile in flotta e/o nell'ambito del programma di manutenzione identificato per l'aeromobile;

- iii. predisporre la raccomandazione prevista ai sensi della M.A.904 e relative AMC.

Ulteriori informazioni possono essere richieste dall'ENAC alla organizzazione che ha emesso la raccomandazione, come previsto dalla M.A.901.

In mancanza di appropriate organizzazioni, approvate in accordo alla Parte M Capitolo G e con gli appropriati privilegi, il complesso delle attività previste dal paragrafo M.A.710 (Revisione della Aeronavigabilità) e definite secondo la AMC M.A.904(a)-2, possono essere effettuate direttamente dai professionisti incaricati dall'ENAC.

7.4.3 Registrazioni di manutenzione dell'aeromobile

Le registrazioni delle operazioni di manutenzione eseguite sull'aeromobile e sulle sue parti prima dell'arrivo in Italia devono essere conservate a cura del proprietario dell'aeromobile o dall'organizzazione CAMO da esso individuata, e rese disponibili al professionista ENAC responsabile degli accertamenti.

7.4.4 Ispezioni

A seguito degli adempimenti ed accertamenti previsti al par. 7.4.2 e 7.4.3, può essere ritenuta necessaria dall'ENAC l'esecuzione diretta della revisione dell'aeronavigabilità sull'aeromobile. In questo caso, il richiedente provvede a rendere disponibile l'aeromobile in condizioni tali da consentire l'accesso alle strutture, impianti e comandi.

A tale scopo il richiedente è tenuto a mettere a disposizione:

- il personale e i mezzi di controllo richiesti dall'ENAC per gli accertamenti;
- il Certificato di Aeronavigabilità e l'ARC;
- il quaderno tecnico di bordo ove applicabile;
- il libretto dell'aeromobile, dei motori e delle eliche aggiornati, ed i relativi allegati, o sistema equivalente di registrazioni accettato nel Paese esportatore o indicato nell'accordo bilaterale di riferimento;
- le registrazioni relative alle altre parti dell'aeromobile;
- i manuali di manutenzione dell'aeromobile e sue parti;
- il personale di condotta e l'aeromobile, ai fini dell'effettuazione della prova in volo.



7.5 Prove in volo

L'effettuazione di prove in volo non è di norma richiesta. Essa può essere richiesta dall'ENAC nell'ambito di accertamenti necessari per il rilascio del CN, nei seguenti casi:

- i. aeromobile di cui al precedente punto 7.4.2; l'effettiva necessità di richiedere l'effettuazione della prova in volo, dipende dalle peculiarità delle situazioni di provenienza dell'aeromobile, dall'entità dei lavori richiesti dal programma di *phase-in* dell'aeromobile e dalla necessità da parte dell'ARS ENAC di acquisire elementi di giudizio completi circa le condizioni accettabili per l'impiego non altrimenti accertabili con prove o ispezioni a terra. La ragione per cui viene richiesta l'effettuazione del volo prova e gli esiti della prova in volo devono essere riportati dall'ARS ENAC nel proprio rapporto;
- ii. aeromobile di cui al precedente punto 7.4.1 non proveniente da un periodo di corrente stato di utilizzazione (ad esempio con ARC scaduto, ecc.);
- iii. aeromobile che pervenga in Italia non assemblato o per il quale siano intercorsi eventi o situazioni che, a giudizio dell'ENAC, rendono superato il rapporto di prova in volo emesso dal costruttore (ad esempio trascorsi i sessanta giorni dal rilascio dell'*EASA Form 52* o della dichiarazione di conformità emessa dall'Autorità esportatrice, per interventi manutentivi resisi necessari a seguito di inconvenienti significativi durante il volo di trasferimento, introduzione di modifiche significative successivamente all'emissione della dichiarazione di conformità o nel corso della richiesta revisione dell'aeronavigabilità, ecc) o dalla organizzazione che ha raccomandato il rilascio dell'ARC;
- iv. quando ritenuto necessario per verificare carenze emerse nel corso degli accertamenti;
- v. quando il volo prova è parte delle attività connesse con il monitoraggio della flotta ACAM);
- vi. quando l'*EASA Form 52* è rilasciato da un'organizzazione di produzione italiana approvata secondo Parte 21 Capitolo F.

Prove in volo, inoltre, possono essere richieste se inserite nell'ambito del processo di sorveglianza di un'organizzazione di produzione italiana approvata secondo Parte 21 Capitolo G (ad esempio in caso di rilascio di primo CN per un nuovo tipo di aeromobile, modello derivato o in caso di modifiche maggiori significative). Nel caso ricorrano le condizioni per le quali sia prevista la prova in volo e non si è in presenza di un Certificato di Aeronavigabilità





valido, il richiedente deve provvedere a richiedere il rilascio del Permesso di Volo scopi 7 e 8 come applicabile, allegando l'opportuno modello *EASA Form 18b*.

7.6 Emissione del Certificato di Aeronavigabilità e dell'ARC

A seguito dell'esito positivo degli accertamenti, l'ENAC emette il Certificato di Aeronavigabilità *EASA Form 25* (o come applicabile *EASA Form 24* per il CN ristretto) e l'associato ARC *EASA Form 15a* o *15b*.

Il Certificato di Aeronavigabilità può essere emendato o modificato solamente dalla competente Autorità dello Stato di Registrazione (21.A.177) ed è trasferibile con l'aeromobile nei termini previsti al paragrafo 21.A.179.

L'ARC associato al Certificato di Aeronavigabilità ha durata annuale salvo la possibilità per l'ENAC di identificare una durata inferiore in presenza di fondati motivi di sicurezza (rif. M.A.904 (e)).

Nel caso di aeromobili usati provenienti da uno Stato Membro dell'EASA, l'ENAC rilascia il proprio Certificato di Aeronavigabilità, mentre l'ARC, con il quale l'aeromobile è trasferito in Italia, rimane valido sino alla sua scadenza. L'ENAC provvede a sostituire nell'ARC le precedenti marche di nazionalità straniere con quelle italiane. Il proprietario/esercente dell'aeromobile non può intraprendere nessuna attività di volo con l'aeromobile interessato prima che questa variazione sia stata introdotta sull'ARC (rif. AMC M.A.903 (b)).

7.7 Validità Continua del Certificato di Aeronavigabilità

Il Certificato di Aeronavigabilità ha validità illimitata a patto che le condizioni di cui al 21.A.181(a) continuino ad essere verificate e finché associato ad un ARC in corso di validità.

Le modalità di rilascio dell'ARC sono descritte nelle pagine web "Gestione della Navigabilità Continua" del sito dell'ENAC www.enac.gov.it.

8. CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITA' – AEROMOBILI NON EASA

Per gli aeromobili NON EASA come definiti al par. 1 le procedure per il rilascio del CN sono analoghe a quelle previste per gli aeromobili EASA.

Il Regolamento Tecnico dell'ENAC classifica i Certificati individuali di Aeronavigabilità in:

i. Certificati di Aeronavigabilità

Il CN può essere rilasciato agli aeromobili che risultano essere rispondenti ad un Certificato di Omologazione del Tipo emesso o convalidato dall'ENAC in accordo al RT ENAC



QUARTO/40. Il certificato (*ENAC Modello 25*) è rilasciato secondo le modalità prescritte nel RT ENAC e si applicano le medesime norme procedurali dalla Parte 21 Capitolo H del Regolamento della Commissione (EU) n.748/2012, paragrafo 21.A.174.

ii. Certificati di Aeronavigabilità Ristretti

In accordo al Regolamento Tecnico, l'ENAC può rilasciare il Certificato di Aeronavigabilità Ristretto (*ENAC Form 24*) purché sia dimostrata la conformità ad un Certificato di Tipo Ristretto emesso dall'ENAC.

Eventuali limitazioni possono essere stabilite per l'impiego di aeromobili con certificato ristretto, incluse restrizioni operative relative allo spazio aereo per tener conto di eventuali deviazioni dalle Specifiche di Certificazione.

Un Certificato di Aeronavigabilità Ristretto può essere rilasciato agli aeromobili per i quali esiste già una certificazione di tipo i quali, a seguito di modifiche introdotte per un particolare impiego, non soddisfino completamente le norme di certificazione. La non rispondenza all'Annesso 8 dell'ICAO di aeromobili aventi titolo ad un certificato ristretto è desumibile dalla certificazione stessa del tipo di aeromobile o dall'eventuale Certificato di Navigabilità.

8.1 Validità continua del Certificato di Navigabilità ENAC

Il Certificato di Aeronavigabilità ha validità illimitata a patto che siano verificate le medesime condizioni di cui al 21.A.181(a), in analogia a quanto previsto per gli aeromobili EASA, e finché sia associato un Certificato di Revisione dell'Aeronavigabilità - CRA (rispettivamente *ENAC Modello 15a o 15b*) in corso di validità. Il Certificato di Aeronavigabilità può essere emendato o modificato solamente dalla competente Autorità dello Stato di Registrazione.

Il CRA è emesso e/o esteso secondo le medesime modalità previste per l'ARC in ambito EASA e ha durata annuale salvo la possibilità per l'ENAC di identificare una durata inferiore in presenza di motivi di sicurezza.

9. LINGUAGGIO DELLE INFORMAZIONI

Per quanto riguarda la rispondenza al requisito di cui al Paragrafo 21.A.175 "*Language*" della Parte 21, è ritenuto accettabile, in accordo al RT ENAC Quarto/40/B, che le documentazioni, targhette, marcature e altre informazioni richieste dalle Specifiche di Certificazione (*Certification Specifications*) siano in lingua italiana o in lingua inglese, o laddove accettabile presentate in forma di pittogrammi. L'accettazione di documentazioni, targhette, marcature ed



Circolare

NAV-25E

Certificati di Aeronavigabilità, Certificati Acustici e
Certificati di Aeronavigabilità per Esportazione.

23/12/2015

pag. 16 di 22

altre informazioni in una delle altre lingue ufficiali della Unione Europea può essere valutata dall'ENAC su richiesta del proprietario.

10. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Il proprietario/esercente che ha richiesto il rilascio del CN dell'aeromobile, in quanto responsabile della navigabilità continua, è tenuto ad assicurare che lo stesso sia mantenuto secondo un programma di manutenzione approvato dall'ENAC, in accordo al paragrafo M.A.302 della Parte M, prima della effettuazione di qualsiasi attività di volo.

Il programma di manutenzione deve contenere gli opportuni requisiti per assicurare la navigabilità continua relativa a tutti gli equipaggiamenti facenti parte della configurazione dell'aeromobile all'atto della presentazione della domanda per il rilascio del CN.

Quando necessario, l'esercente deve concordare con ENAC la necessità di un eventuale programma di fasatura tra il vecchio ed il nuovo programma di manutenzione.

Ulteriori indicazioni sul programma di manutenzione sono reperibili sulla pagina web ad esso dedicate nella sezione Navigabilità Continua del sito dell'Ente.

11. CERTIFICATO ACUSTICO

Il Certificato acustico è rilasciato, quando richiesto, contemporaneamente al Certificato di Aeronavigabilità, utilizzando l'*EASA Form 45*, per gli aeromobili EASA, e l'*ENAC Modello 45*, per quelli non EASA. La domanda che è utilizzata ai fini del rilascio CN contiene anche la sezione dedicata al rilascio del Certificato Acustico. A tale scopo il richiedente riporta nel blocco 10 del Modello *ENAC-21A-174* le informazioni previste al paragrafo 21.A.204(b).

Per gli aeromobili EASA le "noise information" da inserire nel Form 45 (livelli acustici certificati) richieste al 21.A.204(b)(1)(ii) e 21.A.204(b)(2)(i) sono riportate nell'*EASA Type Certificate Data Sheet for Noise (TCDSN)* ovvero, nel caso di aeromobili che sono stati oggetto di modifiche che hanno avuto impatto sulla certificazione acustica basica, nelle sezioni *TCDS rotorcraft*, *TCDS Heavy Props*, *TCDS Jets*, *TCDS Light Props*. Le suddette informazioni sono reperibili nel sito dell'EASA www.easa.europa.eu sezione Product Certification / Noise Type Certificates - Approved noise levels.

Nel caso di aeromobili EASA non presenti in tale *data base*, ma per i quali la rispondenza ai requisiti dell'Annesso ICAO n. 16 Volume I è comunque richiesta, e per gli aeromobili NON EASA, il richiedente il rilascio del Certificato di Aeronavigabilità fornisce alla Direzione Operazioni ENAC le "noise information" di cui al 21.A.204(b)(1)(ii) e 21.A.204(b)(2)(i)

NA



desumendole dal Manuale di Volo approvato, oppure richiedendole direttamente al detentore del Certificato di Tipo dell'aeromobile.

12. SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO di AERONAVIGABILITÀ E DEL CERTIFICATO ACUSTICO – SOSPENSIONE, LIMITAZIONE E REVOCA DELL'ARC

Le condizioni per la sospensione e revoca del Certificato di Aeronavigabilità sono quelle previste nel Paragrafo 21.A.181 e nel RT ENAC Quarto/40/B.

Le condizioni per la sospensione e revoca del Certificato di Revisione dell'Aeronavigabilità sono quelle previste al paragrafo M.A.902 (rif. anche al M.B.303, M.B.304 e M.B.903) o RT ENAC Quarto/40/B.

Le condizioni per la sospensione e revoca del Certificato Acustico sono quelle previste al Paragrafo 21.A.211 o RT ENAC Quarto/40/B.

Quando ricorrano le condizioni per la sospensione, la limitazione o la revoca delle succitate certificazioni, l'ENAC provvede ad adottare i provvedimenti relativi secondo le indicazioni ed i criteri forniti alla Parte 21 (21.B.330, 21.B.430) e alla Parte M (M.B.303, M.B.304 e M.B.903), dandone comunicazione scritta al detentore del certificato secondo le modalità previste nel Regolamento dell'ENAC "*Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile –ENAC*", specificando le motivazioni ed indicando altresì, le azioni correttive (contenuto e tempistica) da adottare. In seguito al provvedimento di limitazione, sospensione o revoca da parte dell'ENAC, il detentore del certificato è tenuto ad adottare le opportune azioni determinate dall'ENAC.

Nel caso in cui le non conformità rilevate abbiano impatto anche su altre approvazioni rilasciate dall'ENAC o da altra Autorità, l'ENAC provvede ad inviare l'opportuna notifica od ad adottare gli appropriati provvedimenti in accordo alla Parte M.

Nel caso in cui, in seguito ad un provvedimento di revoca da parte dell'ENAC, il proprietario ne abbia fatto espressa rinuncia, i certificati devono essere restituiti all'ENAC (M.B.303, M.B.304 e M.B.903).

13. REGISTRAZIONI

Il proprietario/esercente dell'aeromobile assicura la tenuta delle registrazioni. Per gli aeromobili EASA si applica quanto previsto nella Parte M, paragrafo M.A.305, mentre per gli aeromobili non EASA quanto previsto dal RT ENAC Primo/10/E.



Circolare

NAV-25E

Certificati di Aeronavigabilità, Certificati Acustici e
Certificati di Aeronavigabilità per Esportazione

23/12/2015

pag. 18 di 22

Ai fini delle registrazioni l'ENAC può rilasciare, su richiesta del richiedente il rilascio del Certificato di Aeronavigabilità, il Libretto dell'aeromobile, dei motori (eccetto che per i motori a turbina) e delle eliche.

14. CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITA' PER ESPORTAZIONE (CNE)

Il rilascio del Certificato di Navigabilità per Esportazione (CNE), *Modello ENAC EE o EASA Form 27* nel caso di esportazioni verso Paesi con i quali è in vigore un accordo bilaterale in materia di aeronavigabilità, attesta la conformità della configurazione dell'aeromobile ad uno "*specific design*" (specifico progetto) e che l'aeromobile è in condizioni di volo sicuro.

Lo "*specific design*" rispetto al quale è possibile attestare la conformità può consistere in quello:

- approvato da EASA o da essa riconosciuto in virtù dell'art. 2 del Regolamento (EU) n.748/2012;
- approvato dall'ENAC per quanto riguarda gli aeromobili ricadenti nell'Annesso II del Regolamento (CE) 216/2008;
- approvato dall'autorità di uno degli Stati Terzi con i quali esiste un accordo BAA o BASA limitatamente ai prodotti cui detto accordo è applicabile;
- approvato dall'autorità di uno degli Stati Terzi con i quali non esiste un accordo BAA o BASA, nel caso in cui la stessa Autorità notifichi lo "*specific design*" rispetto al quale è previsto il CNE.

Il costruttore o proprietario (o suo rappresentante formalmente delegato) presenta la domanda di rilascio del CNE alla Direzione Operazioni competente, utilizzando il "Modello ENAC Export - Domanda di Rilascio CN per l'Esportazione" reperibile nel sito dell'ENAC.

L'ENAC rilascia il CNE a seguito delle verifiche necessarie per attestare la conformità dell'aeromobile allo specifico progetto.

14.1 Aeromobili di nuova costruzione

a. Esistenza di un Accordo Bilaterale in materia di certificazione di aeronavigabilità (BASA o BAA)

L'ENAC, con il rilascio di un Certificato di Navigabilità per Esportazione, attesta che l'aeromobile:

- i. è conforme al progetto approvato dall'Autorità importatrice indicato nella Specifica di Omologazione (TCDS) del Certificato di Omologazione, compresi eventuali Certificati di omologazione Supplementari (STC);
- ii. può essere utilizzato in condizioni di sicurezza in quanto soddisfa le eventuali Prescrizioni di Aeronavigabilità – *Airworthiness Directives* (ADs) incluse le eventuali misure di sicurezza obbligatorie in materia di produzione o di manutenzione, notificate dalla stessa Autorità importatrice;
- iii. è debitamente contrassegnato o individuato in conformità ai requisiti dell'Autorità importatrice;
- iv. soddisfa tutti i requisiti supplementari prescritti e notificati dall'Autorità importatrice.

Lo "*specific design*" oggetto di attestazione di conformità è definito nell'Accordo stesso e/o nelle relative procedure di implementazione insieme agli eventuali requisiti di importazione che devono essere verificati ed attestati con l'emissione del CNE.

In base agli esistenti accordi bilaterali firmati dall'Unione Europea con USA, Canada e Brasile, ogni aeromobile, nuovo o usato, esportato dalla UE deve essere accompagnato da un Certificato di Navigabilità per Esportazione (*EASA Form 27*) emesso dalla competente Autorità dello Stato Membro, in accordo alle "*Technical Implementation Procedures for Airworthiness and Environmental Certification (TIP)*" che costituiscono parte integrante dell'accordo bilaterale. In particolare eventuali "*Exceptions*", devono essere preventivamente notificate all'Autorità del Paese importatore per accettazione prima dell'emissione del CNE. L'emissione del CNE è soggetta al soddisfacimento degli eventuali requisiti aggiuntivi stabiliti dal Paese importatore, elencati nelle TIP. Il testo degli accordi bilaterali e delle relative TIP è accessibile attraverso il sito web dell'EASA nella sezione *International Cooperation - Bilateral Agreements and Working Arrangements*.

b. Assenza di un accordo bilaterale in materia di certificazione di aeronavigabilità (BASA o BAA)

Nel caso in cui l'accordo bilaterale non esista o non sia applicabile all'aeromobile oggetto del CNE, l'ENAC può emettere il certificato, su richiesta del costruttore, attestando la conformità al *design* approvato da EASA, eccetto nel caso in cui l'Autorità dello Stato importatore non richieda un'attestazione di conformità verso un diverso "*specific design*".

In base a quanto sopra possono verificarsi i seguenti due casi:

i. Domanda di rilascio CNE effettuata dal Costruttore senza coinvolgimento dell'Autorità dello Stato importatore:

In questo caso la conformità prende a riferimento il *Type Design* approvato da EASA. Eventuali differenze rispetto al *Type Design* approvato da EASA, devono essere riportate dal costruttore nella casella "exemptions" dell'*EASA Form 52*.

Il CNE emesso dall'ENAC, riporterà il riferimento del TCDS EASA e nella casella 11 dell'*EASA Form 52* le eventuali non conformità. Qualora richiesto dal costruttore, per tali differenze, l'ENAC può effettuare delle verifiche di conformità ai relativi disegni applicabili, al fine di apporre una specifica nota nella casella "Annotazioni" del Certificato stesso. L'insieme del TCDS EASA e delle non conformità definisce lo "*specific design*" per il quale è stato richiesto l'emissione del CNE.

ii. Domanda di rilascio CNE effettuata dal Costruttore con coinvolgimento dell'Autorità dello Stato importatore

Su richiesta dell'Autorità dello Stato importatore, che ha provveduto a notificare preventivamente lo "*specific design*" rispetto al quale è richiesta l'attestazione di conformità dell'aeromobile da esportare e gli eventuali requisiti di importazione, il CNE può essere rilasciato dall'ENAC attestando la rispondenza al *design* approvato dallo Stato importatore. La suddetta richiesta dell'autorità importatrice deve essere allegata dal richiedente alla domanda di rilascio del CNE.

In tal caso, il costruttore deve dichiarare che lo "*specific design*" identificato nel *Form 52*, costituito da quello a riferimento del TCDS EASA più le deviazioni, è conforme a quello a riferimento nel TCDS del Paese importatore e che l'aeromobile è "*in condition for safe operation*" in accordo al paragrafo 21.A.165(c) e relativa GM. Le eventuali deroghe vanno gestite come nel caso precedente.

I costruttori Nazionali devono dotarsi di opportune procedure, da includere nel *Production Organisation Exposition*, per la gestione dei CNE e per coprire le richieste aggiuntive provenienti dall'Autorità del Paese importatore.

14.2 Aeromobili usati

Nel caso di aeromobili usati il CNE, oltre la conformità, attesta che l'aeromobile:

- i. è stato sottoposto ad appropriata manutenzione nel caso dell'impiego e
- ii. risponde ai requisiti di cui al paragrafo 14.1 a) da i. a iv.





Circolare

NAV-25E

Certificati di Aeronavigabilità, Certificati Acustici e
Certificati di Aeronavigabilità per Esportazione

23/12/2015

pag. 21 di 22

Il certificato è rilasciato dall'ENAC su richiesta del proprietario, a seguito della favorevole valutazione di una raccomandazione emessa da un'impresa, approvata in accordo alla Parte M Capitolo G (CAMO) da uno qualsiasi degli Stati Membri EASA, ed in possesso del privilegio per il rilascio dell'ARC per il tipo di aeromobile da esportare, in accordo al paragrafo M.A.710. Alla raccomandazione devono essere allegati le evidenze documentali per consentire all'ENAC di avere completa visibilità delle registrazioni di navigabilità dell'aeromobile, del soddisfacimento degli eventuali requisiti di importazione, nonché dell'accettazione di eventuali situazioni di non conformità da parte dell'Autorità importatrice. Le attività che l'impresa identifica necessarie per raggiungere la determinazione finale sullo stato dell'aeromobile e/o per riportarlo nella configurazione richiesta, devono essere concordate preventivamente con l'ENAC. Tale piano può prevedere, in funzione del tipo e dello stato di impiego dell'aeromobile, la necessità di far effettuare uno o più interventi manutentivi presso idonea impresa di manutenzione.

Nel caso sia richiesta l'attestazione di conformità rispetto ad uno "*specific design*" stabilito dall'Autorità del Paese importatore, la raccomandazione può essere rilasciata solo da una ditta CAMO approvata da ENAC, a cui sia stata riconosciuta tale prerogativa, come privilegio nazionale aggiuntivo secondo modalità definite dall'ENAC. A tale scopo l'impresa CAMO interessata deve presentare domanda alla Direzione Operazioni di competenza, allegando la specifica procedura da utilizzare per effettuare l'"*airworthiness review*" finalizzata alla verifica di conformità ad uno "*specific design*". La procedura deve fare riferimento, con criteri di analogia, a quanto al riguardo indicato nel paragrafo M.A.904 (*Airworthiness review of aircraft imported into the EU*) e delle relative AMC.

Il riconoscimento di tale privilegio alla ditta CAMO da parte dell'ENAC è riportato nello "*Scope of work*" del CAME nell'ambito dei privilegi addizionali valevoli solo per prodotti immatricolati in Italia.

Quando il richiedente dimostra all'ENAC che non sono disponibili idonee imprese CAMO per emettere la necessaria raccomandazione o che le stesse abbiano manifestato formalmente indisponibilità, o disponibilità temporali incompatibili con la continuità operativa dell'aeromobile, l'ENAC può decidere, se considera accettabili le motivazioni addotte dal richiedente, di eseguire direttamente con propri ARS, l'"*airworthiness review*". In tali circostanze, il richiedente è responsabile di fornire il supporto necessario in accordo a quanto contenuto nel paragrafo M.A.901(j), e di assicurare l'esecuzione, nei modi previsti, del piano dei lavori



Circolare

NAV-25E

Certificati di Aeronavigabilità, Certificati Acustici e
Certificati di Aeronavigabilità per Esportazione

23/12/2015

pag. 22 di 22

che l'ENAC identifica come necessario per raggiungere la determinazione finale sullo stato dell'aeromobile e/o per ricondurre l'aeromobile nella configurazione richiesta.

Il CNE può essere rilasciato, previa accettazione da parte dell'Autorità importatrice, anche per un aeromobile non in stato di aeronavigabilità a condizione che siano identificate le non conformità al "*design*" che possono essere relative, per esempio, alla configurazione, alla mancata introduzione di Prescrizioni di Aeronavigabilità o esecuzione di interventi di manutenzione. Il Certificato di Aeronavigabilità e relativo ARC sono validi sino alla scadenza o sino alla cancellazione dal Registro Aeronautico Nazionale.

15. FATTURAZIONE

Il Regolamento per le Tariffe dell'ENAC stabilisce i diritti per la sorveglianza in esercizio degli aeromobili, ivi comprese le visite e le ispezioni ordinarie e straordinarie, il rilascio del Certificato di Aeronavigabilità, Acustico (quando applicabile) e l'ARC, e le relative modalità di corresponsione. Non vi è differenza di trattamento tra aeromobili EASA o non EASA.

In caso di omesso pagamento di tali diritti alle scadenze previste, l'ENAC provvede a dare attuazione alle procedure conseguenti. In particolare, trascorsi i termini per l'attivazione della procedura coattiva, le Direzioni che rilasciano il CN possono dichiarare la "decadenza per morosità" del Certificato di Navigabilità.

16. MODULISTICA

Tutta la modulistica citata nella presente Circolare è disponibile sul sito dell'ENAC all'indirizzo www.enac.gov.it nella sezione navigabilità continua.

17. DECORRENZA

La presente circolare entra in vigore dalla data di pubblicazione ed annulla e sostituisce la Circolare NAV-25D del 20 Novembre 2007.

Il Direttore Generale

Alessio Quaranta